

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 124

ORDINANZA SINDACALE

N. 32 DEL 18-06-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI IN SPAZI APERTI E DI GARANTIRE LA TRANQUILLITA' E IL RIPOSO DEI RESIDENTI.

IL SINDACO

Considerata la necessità di assicurare nel centro storico di Figline le condizioni di vivibilità e di quiete pubblica, evitando l'afflusso e la concentrazione indiscriminata di persone nelle ore notturne che, oltre a compromettere la tranquillità e il riposo dei residenti, possono determinare assembramenti di persone con il connesso rischio di diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione;

Rilevato che ultimamente si sono verificati particolari assembramenti di persone nel centro storico, soprattutto in prossimità di esercizi di somministrazione di bevande e di esercizi di vicinato del settore alimentare, con stazionamento e occupazione di spazi pubblici fino ad ore tarde della notte;

Ritenuto dunque opportuno adottare un'ordinanza che vada a disciplinare nelle ore notturne la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche all'interno del centro storico di Figline, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura trecentesche ed in particolare le seguenti vie e piazze: *corso Matteotti, corso Mazzini, piazza Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, piazza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza Bianchi, via Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli);*

Visto l'articolo 50, comma 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che consente di disporre, con ordinanza sindacale, per un periodo non superiore a 30 giorni, limitazioni agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto che le misure di divieto vadano pertanto disposte, a partire dal giorno 19 giugno 2020 e per un periodo di 30 giorni, ovvero fino al 18 luglio 2020;

Ritenuto al contempo di dover sanzionare, in applicazione dell'articolo 7 bis, comma 1bis del D.Lgs. n. 267/2000, la condotta dei soggetti che consumino bevande alcoliche al di fuori degli spazi consentiti (ovvero interno del locale o pertinenze esterne oggetto di occupazione autorizzata ai fini della somministrazione o del consumo) oltre l'orario consentito;

ORDINA

Limitatamente all'interno del centro storico di Figline, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura trecentesche ed in particolare le seguenti vie e piazze: corso Matteotti, corso Mazzini, piazza Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, piazza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza Bianchi, via Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli):

1) Dal giorno 19 giugno 2020 e fino al 18 luglio 2020, in tutti gli esercizi commerciali ivi presenti, è vietata, dopo le ore 24.00 e fino alle ore 6.00 del giorno successivo, la vendita di bevande alcoliche; negli stessi orari la somministrazione di bevande alcoliche e la loro consumazione è consentita solamente con servizio al tavolo all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza autorizzate.

2) Dal giorno 19 giugno 2020 e fino al 18 luglio 2020, è vietato il consumo di bevande alcoliche, dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, al di fuori degli spazi consentiti (ovvero interno del locale o pertinenze esterne oggetto di occupazione autorizzata ai fini della somministrazione con servizio al tavolo).

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- il mancato rispetto del punto 1 della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 50, comma 7bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00; in caso di recidiva, in un anno dall'accertamento, della violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- il mancato rispetto del punto 2 della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

DEMANDA

alla Polizia Municipale l'incarico della esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La presente Ordinanza viene:

- Pubblicata sull'albo Pretorio;
- Inviata alla Prefettura di Firenze, alla Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri locali;
- Trasmessa all'Ufficio Comunicazione per la sua massima diffusione.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 18-06-2020 al 03-07-2020.

Figline e Incisa Valdarno, lì 18-06-2020

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA